



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/04/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

ALPARONE CARMELA, Presidente

DE RENTIIS LAURA, Relatore

BRAGHO GIANLUCA, Giudice

in data 27/04/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3745/2025 depositato il 01/12/2025

proposto da

S.p.a. -

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia - Via Manin N. 25 20121 Milano MI

elettivamente domiciliato presso dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 1931/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2 e pubblicata il 30/04/2025

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.

IRES-ALTRO 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 1031 del 30 aprile 2025, rigettava il ricorso proposto da _____ s.p.a. avverso avviso di accertamento (Imposte dirette e IVA), anno 2018.

Appella la contribuente censurando la sentenza impugnata nel merito. Conclude come segue: *«in via principale, dichiarare l'integrale illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, per le ragioni esposte nel par. 1 del diritto; 2) in subordine, rimettere gli atti del presente giudizio alla Corte Costituzionale, per le ragioni esposte nel par. 2 del diritto; 3) in ulteriore subordine, dichiarare l'illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, per i motivi gradatamente esposti nei parr. 3, 4 e 5 del diritto; 4) condannare la controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio».*

Si costituisce L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia ribadendo le ragioni esposte nel giudizio di primo grado e controdeducendo sui motivi di gravame. Conclude come segue: *«il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e dell'atto impositivo, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio».*

La vicenda tributaria è stata discussa alla pubblica udienza del 27 aprile 2026 e decisa nella camera di consiglio in pari data.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'avviso di accertamento impugnato trae origine dal PVC, consegnato il 15 dicembre 2022, con il quale l'Ufficio ha accertato le seguenti violazioni: utilizzo indebito di crediti per euro 227.037,00, a titolo di imposte estere in violazione dell'art. 165, comma 10, TUIR.

La Corte in primo grado ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente, compensando le spese di lite.

La sentenza di primo grado argomenta il rigetto affermando che *«per un verso non rinviene un contrasto effettivo tra la norma pattizia (che detta la disciplina generale e poi disciplina l'imposta figurativa) e la norma interna»* – ossia il comma 10 dell'art. 165 Tuir - *«(che detta una disciplina generale coerente con quella pattizia e introduce una limitazione non esclusa da quella pattizia); per altro verso condivide l'osservazione secondo cui le convenzioni internazionali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio presentano un notevole grado di genericità, che rende frequente la necessità di provvedere all'integrazione del testo normativo convenzionale ricorrendo alle norme di diritto interno, sussistendo dunque un rapporto di connessione/integrazione di tipo dialettico e "complementare" tra la norma giuridica internazionale e quella interna, che non contrasta affatto con il principio di prevalenza e vincolatività della stessa norma internazionale nell'ordinamento giuridico interno.*

Sotto un profilo di connessione logica, peraltro, e volendo restare nel perimetro dei principi che le norme sia pattizie che interne concordemente seguono, pare cogliere nel segno la considerazione dell'Ufficio secondo cui il riconoscimento del credito d'imposta in misura superiore all'imposta netta italiana andrebbe oltre lo scopo di eliminare la doppia imposizione internazionale, risolvendosi in concreto in una sorta di rimborso (totale o parziale) dell'imposta estera (peraltro, nel caso di specie "figurativa" e non effettivamente versata) (cfr., in questo senso, la relazione illustrativa allo schema di d.lgs. n. 344/2003)».

Primo motivo d'appello: violazione dell'art. 24, commi 2 e 4, della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni tra Repubblica Italiana e Repubblica Argentina, dell'art. 117, comma 1, Cost. e dell'art. 165, comma 1, del Tuir nonché per falsa applicazione dell'art. 165, comma 10, del Tuir.

La contribuente sindacava la legittimità della decisione di primo grado evidenziando che la norma nazionale (ossia, l'art. 165, comma 10, Tuir) non può derogare alla convenzione internazionale contro le doppie imposizioni Italia-Argentina essendo questa una fonte normativa superiore. L'appellante evidenzia che la

lettera dell'art. 24 di detta convenzione individua solo il limite (massimo) di deduzione, consistente nella quota di imposta italiana attribuibile ai dividendi nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Controdeduce l'Ufficio, ribadendo che la contribuente non avrebbe correttamente applicato la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Argentina, in base alla quale, sui dividendi erogati dalla controllata argentina (SA), è riconosciuto in capo alla Società percipiente e controllante italiana un credito d'imposta "figurativo" del 15%. L'Amministrazione finanziaria rileva che per avere diritto al credito di imposta in discorso le imposte sui dividendi della controllata estera avrebbero dovuto essere "effettivamente pagate".

Questo Collegio, prima di procedere al sindacato sulla decisione di primo grado ritiene opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento al quale ricondurre l'odierna fattispecie.

L'art. 165 TUIR che stabilisce che le società che assolvono imposte all'estero hanno la possibilità di usufruire di un credito d'imposta. Il primo comma dell'art. 165 TUIR (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero) recita: *«se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione»*.

Il secondo comma dell'art. 165 cit. precisa che *«i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato»*. Dunque, per poter usufruire del credito è necessario che le imposte siano assolte a titolo definitivo e che il reddito possa essere considerato "prodotto" all'estero secondo la c.d. "lettura a specchio" dell'art. 23 TUIR.

Qualora il reddito sia stato prodotto in uno Stato estero con il quale è stata stipulata una convenzione finalizzata a scongiurare le c.d. doppie imposizioni, per individuare le tipologie di reddito prodotte all'estero bisogna rifarsi allo specifico accordo internazionale, a prescindere dall'art. 23 TUIR. Inoltre, poiché le disposizioni previste nelle convenzioni internazionali sono norme speciali rispetto alle norme interne, esse prevalgono su eventuali disposizioni di legge di contenuto diverso, anche se successive, a meno che la norma interna risulti più favorevole rispetto alle disposizioni di origine convenzionale (cfr. deroga prevista dall'art. 169 del TUIR).

Diversamente, se l'operazione svolta con un Paese estero non è né trattata da uno specifico accordo né è classificabile quale reddito prodotto all'estero, ai sensi dell'art. 23 TUIR, le imposte versate all'estero non daranno diritto a un credito d'imposta, bensì potranno essere indicate come una componente negativa deducibile dal reddito d'impresa.

Chiarite quali sono le "tipologie" di redditi che danno diritto al credito d'imposta, l'interprete del caso concreto, per stabilire se il contribuente abbia o meno maturato il relativo "credito di imposta", deve anche accertare che sussistano tre requisiti indicati dall'art. 165 TUIR (*«se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione»*). L'interprete del caso, dunque, per stabilire se il contribuente abbia o meno maturato il relativo "credito di imposta" deve accertare che sussistano in concreto tre requisiti indicati dall'art. 165 TUIR, ossia: 1) l'imposta pagata all'estero è definitiva e irripetibile; 2) l'imposta pagata all'estero è un'imposta sul reddito (o assimilabile); 3) il reddito tassato all'estero concorre alla formazione del reddito complessivo in Italia.

Sulle condizioni che fanno maturare il credito di imposta ex art. 165, primo comma, cit. la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9 del 5 marzo 2015 ha chiarito che esse si traducono nell'accertamento della sussistenza

di questi presupposti: la produzione di un reddito all'estero; il concorso di quel reddito estero alla formazione del reddito complessivo del residente; il pagamento di imposte estere a titolo definitivo. La medesima circolare, poi, precisa che *“il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero è organicamente inserito nella disciplina delle imposte sui redditi ed è condizionato dalla presenza di redditi esteri nel reddito complessivo. Ciò implica che l'operatività dell'istituto è limitata ai tributi stranieri che si sostanziano in un'imposta sul reddito o, quanto meno, in tributi con natura simile”*.

Con riferimento al primo presupposto indicato dall'art. 165 TUIR, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9 del 5 marzo 2015 ha precisato che, ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante è indispensabile individuare la quota d'imposta pagata a titolo definitivo, ma essa deve essere individuata non in base alle eventuali certificazioni ricevute dai committenti esteri, bensì in base alla normativa fiscale dello stato impositore. In altri termini, la definitività dell'imposta pagata all'estero coincide con la sua “irripetibilità”, ossia con la circostanza che essa non è più suscettibile di modificazione a favore del contribuente.

Dunque, il contribuente non ha l'onere di produrre certificazioni ma ha solo l'onere di provare come ha stimato il reddito estero, nonché di fornire la prova dell'avvenuto versamento delle imposte pagate nel Paese estero.

Nel caso di specie, tra le parti non è in contestazione il quantum dell'imposta versata in Argentina sui dividendi distribuiti alla società controllante residente in Italia.

Con riferimento al secondo presupposto (ossia, quello della c.d. lettura a specchio), la già richiamata circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9 del 5 marzo 2015 ha precisato che *“il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero è organicamente inserito nella disciplina delle imposte sui redditi ed è condizionato dalla presenza di redditi esteri nel reddito complessivo. Ciò implica che l'operatività dell'istituto è limitata ai tributi stranieri che si sostanziano in un'imposta sul reddito o, quanto meno, in tributi con natura simile”*.

Si aggiunga che il D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 (art. 15 comma 2) ha fornito una interpretazione autentica della norma in questione che, per sua natura, ha portata retroattiva anche per gli anni di imposta precedenti alla sua introduzione: *«L'articolo 165, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile è prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito alla natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette convenzioni, il contribuente può inoltrare all'amministrazione finanziaria istanza d'interpello ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212»*.

Anche con riferimento al secondo presupposto sopra indicato non c'è contestazione tra le parti, i dividendi distribuiti dalla società controllata con sede in Argentina (e ivi tassati come redditi prodotti in quella sede) sono considerati, per la società controllante italiana redditi prodotti all'estero e, quindi, sono portati in detrazioni (con il meccanismo del credito di imposta) dalle imposte dovute da quest'ultima società sul reddito complessivo dichiarato in Italia nel medesimo periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero.

Con riferimento al terzo presupposto sopra enumerato, ossia l'individuazione del reddito tassato all'estero che concorre alla formazione del reddito complessivo in Italia, invece si incentra l'odierno contenzioso che, in buona sostanza, si risolve nella individuazione della misura del reddito tassato all'estero per poi quantificare il “credito di imposta” detraibile in Italia senza incorrere nella violazione del divieto delle c.d. doppie imposizioni.

Tra Italia e Argentina vige la convenzione volta a scongiurare il rischio delle c.d. doppie imposizioni. In particolare, è di interesse l'art. 24 della convenzione Italia Argentina che, ai commi 1, 2 e 4, recita come segue: *«1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata in conformità ai seguenti paragrafi del presente*

articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Argentina, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Argentina, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, l'imposta argentina, in ogni caso, sarà considerata come prelevata con l'aliquota del: a) 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui al paragrafo 3 dell'art. 10; b) 20 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui al paragrafo 4 dell'art. 11; c) 20 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 3 dell'art. 12».

Secondo l'Ufficio (tesi accolta al Giudice di primo grado), anche in presenza di detta convenzione troverebbe comunque applicazione il comma 10 dell'art. 165 Tuir che, con riferimento al calcolo del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, stabilisce che «*Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente*».

Richiamato il quadro normativo di riferimento, questo Collegio accoglie il motivo d'appello proposto dalla contribuente per le ragioni che seguono.

E' pacifico che la convenzione internazionale sulle doppie imposizioni inserita stipulata da Italia-Argentina (art. 24) prevalga sulla norma di diritto interno (art. 165, comma 10, Tuir).

Quanto affermato dal Giudice di prime cure sulla necessaria integrazione tra il diritto interno e la norma internazionale sovraordinata non ha ragione di essere nel caso di specie in quanto il "problema della doppia imposizione giuridica dei dividendi" va risolto alla luce del principio della prevalenza dell'art. 24 della Convenzione Italia-Argentina sull'articolo 165, comma 10 del TUIR.

In senso conforme alla presente decisione, si segnala la sentenza di questa medesima Corte che riguardava la stessa questione tra le medesime parti, ma per l'annualità 2017, e che ha motivato l'accoglimento delle ragioni della contribuente osservando che «*in molteplici discipline convenzionali contro le doppie imposizioni, stipulate dall'Italia, è contenuta una regolamentazione nella sostanza riconducibile a quella prevista dall'art. 165, co. 10, del TUIR (Hong Kong, Romania, Taiwan, Panama, etc.), mentre in altre (come quella con l'Argentina oggetto del presente giudizio) sono assenti disposizioni che riproducono una riduzione della deduzione come quella prevista dalla disciplina domestica. Ciò testimonia inevitabilmente che laddove la volontà è stata quella di riprodurre la riduzione prevista dalla disciplina domestica, essa è stata espressamente pattuita, di talché l'assenza di una tale previsione nella disciplina convenzionale applicabile al caso di specie determina l'inapplicabilità della stessa in forza della indiscutibile prevalenza della disciplina pattizia sulle norme interne in forza del principio costituzionale ex art. 117 Cost.*» (C.G. Il Milano, sent. n. 1461/16/2025 del 13/6/2025).

L'art. 165, comma 10 del TUIR non può trovare applicazione in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni che non pongono ulteriori limitazioni rispetto a quella "ordinaria" che limita l'ammontare delle imposte estere accreditabili alla quota d'imposta italiana riferibile al reddito estero. Poiché l'art. 24 della Convenzione Italia-Argentina non contiene alcuna limitazione specifica in ordine all'ammontare del credito d'imposta, la ritenuta alla fonte dovrebbe essere accreditabile per l'intero ammontare, fatto salvo il limite della quota di imposta italiana afferente al reddito prodotto all'estero (in particolare, l'art. 24 cit. fissa solo il

limite massimo dell'“ammontare della deduzione” che “non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo”).

In ragione dell'art. 89 Tuir, ai fini IRES stabilisce, i dividendi distribuiti da un soggetto non residente (nel caso di specie la società residente in Argentina) in favore di un soggetto passivo residente in Italia concorrono parzialmente (più nello specifico, nella misura del 5%) alla determinazione del reddito della contribuente residente in Italia.

Determinata la quota dei redditi esteri percepiti dal residente in Italia e ivi tassabili ai fini IRES ex art. 89 Tuir, il credito di imposta che il contribuente italiano può far valere in base all'art. 165 che introduce la regola del divieto delle doppie imposizioni deve essere determinato, nel caso di specie, facendo applicazione dell'art. 24 della convenzione citata.

In concreto, la contribuente ha calcolato il reddito percepito nello stato estero (nel caso di specie, l'Argentina) determinando la quota imponibile nel 5% dei dividendi percepiti (art. 89, comma 2, del Tuir) e, poi, ha correttamente calcolato il credito d'imposta tenendo conto dell'imposta già versata in Argentina, ossia le imposte pagate in Argentina «a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo».

Rispetto ai dividendi incassati nel corso dell'esercizio 2018 (pari ad euro 50.452.637,00), infatti, l'odierna appellante applicando, ai sensi dell'art. 89, comma 2, Tuir, la misura del 5% ha individuato l'importo imponibile (pari ad euro 2.522.631,85) e, poi, ha calcolato l'importo del credito d'imposta spettante in base al rapporto tra detto importo e il reddito complessivo. La contribuente correttamente, non ha indicato un credito d'imposta pari all'intera imposta assolta in Argentina mediante ritenuta alla fonte del 15%, ma ha calcolato detto credito d'imposta solo nel “limite” del 24% (aliquota IRES 2018) sul 5% di detti dividendi (che è la “proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo” ex art. 24 convenzione).

In conclusione, l'appello deve trovare accoglimento in quanto, diversamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado, il comma 10 dell'art. 165 Tuir non può trovare applicazione neanche “in via di integrazione” rispetto alla norma pattizia (art. 24 convenzione).

Secondo motivo d'appello: in via subordinata, la contribuente contesta il capo dell'avviso di accertamento che irroga la sanzione di infedele dichiarazione e ritiene che essa debba essere ridotta al 70% della differenza tra il credito indicato in dichiarazione e quello ritenuto spettante, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 471/1997, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 87/2024; più nel dettaglio.

Il motivo d'appello proposto in via subordinata dalla contribuente è assorbito dall'accoglimento di quello proposto in via principale.

Stante la complessità della vicenda e la presenza di contrastanti pronunce di merito, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado annulla l'atto impugnato.

Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Milano, 27 aprile 2026.

IL RELATORE

dott.ssa Laura De Rentiis

IL PRESIDENTE

dott.ssa Carmela Alparone